



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 229/21
Lussemburgo, 21 dicembre 2021

Sentenza nella causa C-243/20
Trapeza Peiraios

La Corte precisa la portata della tutela garantita ai consumatori nel quadro di un contratto di prestito rimborsabile in valuta estera

La direttiva concernente le clausole abusive non osta all'adozione di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato ai consumatori per quanto riguarda talune clausole che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa

Nel 2004, due consumatori hanno stipulato con la banca greca Trapeza Peiraios un contratto di mutuo immobiliare, inizialmente espresso in euro. Nel 2007, le parti hanno firmato due modifiche a tale contratto per sostituire alla valuta in cui era espresso il franco svizzero (CHF).

Il 17 settembre 2018 tali consumatori hanno adito il Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia) al fine di ottenere l'accertamento del carattere abusivo delle clausole di tale contratto che stabiliscono che il rimborso del prestito debba essere effettuato o in CHF, o nel controvalore in euro in base al tasso di cambio in vigore alla data di pagamento delle rate mensili o dell'intero saldo residuo dovuto in caso di risoluzione del contratto di prestito.

La direttiva concernente le clausole abusive ¹ è applicabile, in linea di principio, a tutte le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale. Tuttavia, tale direttiva non si applica se una clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa.

Il Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene) ha osservato, da un lato, che la legge greca che ha trasposto detta direttiva nel diritto interno non ha esplicitamente ripreso tale eccezione e, dall'altro, che le clausole controverse riproducono il contenuto di una disposizione legislativa di natura suppletiva. A tale riguardo, esso ha indicato che la giurisprudenza greca è divisa sulla questione se si possa ritenere che l'eccezione sopra menzionata sia stata trasposta, il che comporterebbe l'impossibilità di controllare il carattere abusivo di una clausola di un contratto di prestito qualora la stessa si limiti a riprodurre una disposizione legislativa di natura suppletiva.

È in tali circostanze che detto giudice ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l'esclusione delle clausole che riproducono una disposizione di diritto nazionale imperativa, quale prevista dalla direttiva di cui trattasi, è giustificata dal fatto che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti. La Corte sottolinea che tale esclusione comprende non soltanto le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti indipendentemente dalla loro scelta, ma anche quelle che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti.

Così, la Corte dichiara che **tale direttiva esclude dal suo ambito di applicazione una clausola contrattuale che riproduca una disposizione nazionale suppletiva, vale a dire una**

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)

disposizione che si applica allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra le parti contraenti al riguardo, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.

La Corte indica poi che, nel caso non vi sia stata trasposizione formale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro della disposizione che definisce l'ambito di applicazione di detta direttiva, i **giudici nazionali non possono ritenere che tale disposizione vi sia stata indirettamente incorporata mediante la trasposizione di altre disposizioni della direttiva che non hanno lo stesso oggetto**, quali quelle che riguardano la nozione di «clausole abusive» nonché la portata della valutazione del carattere abusivo di siffatte clausole.

Infine, la Corte ricorda che la direttiva di cui trattasi procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato di quello da essa previsto. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o adottare, in tutto il settore disciplinato tale direttiva, che copre le clausole suscettibili di essere abusive che figurano nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, norme più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, purché tali norme nazionali siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Ciò nonostante, la Corte constata che le clausole che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva considerata perché riflettono disposizioni di diritto nazionale imperative non rientrano nel settore disciplinato da tale direttiva e che, di conseguenza, la disposizione della stessa che prevede la possibilità sopra menzionata non si applica con riferimento a siffatte clausole.

La Corte precisa, tuttavia, che gli Stati membri possono applicare disposizioni della direttiva a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi perseguiti da quest'ultima e con i trattati.

Di conseguenza, essa conclude che **la direttiva concernente le clausole abusive non osta all'adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l'effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori a clausole che sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva perché riproducono disposizioni nazionali imperative.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli 📞 (+352) 4303 8575